

**Colajanni.** ... non dirò con l'onorevole Nocito che sia una vecchia sgangherata; ma, infine, è brutta assai. Ora, i matrimoni di convenienza si concludono ordinariamente perchè la moglie brutta porta la dote. In questo caso la cosa è ben diversa: ci pigliamo la moglie brutta, e la dote la diamo noi. (*Si ride* — Bene! *all'estrema sinistra*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

**Rava.** Onorevoli colleghi, non mi sono iscritto per parlare sull'economia generale dei trattati di commercio presentati alla Camera, ma solamente per fare alcune semplici e pedestri osservazioni sopra un sistema che è stato seguito, questa volta, dai nostri egregi negoziatori in più larga misura di quel che fosse seguito dai negoziatori dei trattati precedenti. Alludo a quel sistema di concessioni e norme che sono state stipulate nell'*Articolo addizionale* e nel *Protocollo finale* aggiunto al trattato di commercio con l'Impero Austro-Ungarico per facilitare il traffico dei distretti di confine, o per chiarire e modificare gli articoli e le tariffe compresi nel testo.

Io naturalmente non farò un discorso, ma soltanto poche e semplici considerazioni, non farò un discorso, perchè, dopo quelli splendidi che ho uditi, nulla avrei da aggiungere; e poi, dal momento che ho sentito altri citare, come maestro, l'onorevole Ellena, non vorrei fare sfigurare il maestro, io che ricordo, con grande soddisfazione, di esser stato, appunto in questa materia, uditore delle sue belle lezioni universitarie, e non vorrei oggi farlo pentire del discepolo.

L'articolo addizionale del trattato di commercio, e con l'Austria-Ungheria il protocollo finale aggiunto, riguardano particolari agevolanze che sono concesse a taluni prodotti di Provincie italiane i quali entrano in Austria e di talune Provincie soggette all'Austria, i quali entrano in Italia. Vi sono compensi da una parte e dall'altra, e l'armonia deve nascere dal ben calcolato intreccio di codeste concessioni.

La relazione ministeriale non fa parola delle ragioni che hanno determinato queste speciali tariffe e queste particolari agevolazioni. La dotta relazione dell'onorevole Ellena, invece, fa qualche osservazione in proposito, e si augura che, invece di un trattamento di favore per talune Provincie, codeste ridu-

zioni di tariffe fossero state concesse a tutte le Provincie italiane interessate. La lettura di questa relazione fa quasi sentire un certo senso di amarezza, e il relatore stesso riconosce che « vivi e non sempre ingiusti sono i reclami sollevati in varie parti del Regno da questa parzialità di trattamento. »

Il Ministero avrà fatto certamente quanto era in suo potere per ottenere un trattamento uniforme per tutte le Provincie, ma le ragioni della mancata riuscita non figurano nella relazione che il Ministero ha presentato. E sarebbe bene vi fossero esposte, anche per rassicurare quanti, come me, avrebbero senz'altro preferito un eguale trattamento per tutte le provincie sorelle che sopportano eguali gravzze.

Non mi dilungherò nell'esaminare « l'articolo addizionale » che tratta più specialmente le reciproche concessioni, pei bisogni giornalieri del traffico di confine; ma domanderò soltanto alcuni schiarimenti all'onorevole ministro sulle concessioni speciali del *protocollo finale* annesso al trattato coll'Austria-Ungheria, e sopra alcune esenzioni, specialmente per quanto riguarda l'articolo III, ossia il trattamento di favore per le merci che entrano, dall'Italia, nel territorio doganale dell'Austria-Ungheria (Tariffa B).

Vi sono norme di favore pei caci; vi sono riduzioni speciali di dazio pei cappelli di paglia, prodotti nelle provincie del Veneto (art. 18); vi sono riduzioni di dazi pei cuoi, prodotti nel Veneto e nella limitrofa provincia di Brescia (art. 21); vi sono tariffe speciali, di riduzioni od esenzioni di dazio, per le conterie di Venezia, sia lavorate in un dato modo (come al numero 23), oppure semplici e sciolte (come al numero 25). Vi sono ancora esenzioni di dazio per le tegole scanalate (*Dachfalzziegel*), prodotte nella Venezia, fino all'importo di 25,000 quintali per anno (art. 27). Vi figurano, infine, a tagliar corto, riduzioni di dazio per il vasellame di terra cotta, prodotto nelle provincie della Venezia, anche se lavorato ed ornato in qualche maniera (art. 28).

Ora si tratta di tariffe che debbono durare per dodici anni e che riguardano, senza dubbio, un cumulo d'interessi considerevole.

Non farò lunghe considerazioni sulla opportunità di questo sistema, e sui compensi ben gravi che ci ha costato, e che figurano nella Tariffa A, commentata dall'illustre relatore; mi limiterò a citare due esempi, inquantochè